

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], C.F. [OMISSIS], avverso la decisione in data 16/12/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, in relazione ai proc. Disc. N. 165/10; 171/10; 175/11 e 186/13, gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Gaetano Iacona;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con il ricorso in oggetto, personalmente sottoscritto dal ricorrente, si impugna la decisione adottata dal COA di Pordenone in esito ai ricorsi riuniti nn. 165/2010, n. 171/2010, n. 175/2011 e n. 186/2013.

Il primo procedimento origina dalla nota 23 giugno 2009, trasmessa al COA dal Tribunale di Pordenone Sezione Penale, rappresentativa dei fatti di cui al capo di incolpazione di seguito riferito:

Procedimento n. 165/2010 R.D.P.: *“violazione dell’art. 6 “Doveri di lealtà e correttezza” e della violazione dell’art. 11 “Doveri di difesa” del Codice Deontologico Forense per non essersi presentato all’udienza del 19 giugno 2009 quale difensore di [TIZIO] nel procedimento penale RG NR [OMISSIS]/07 presso il Tribunale di Pordenone, assumendo la sussistenza di un legittimo impedimento con istanza (depositata il 17 giugno 2009) respinta per essere la motivazione (contestuale udienza penale in altro processo presso il Tribunale di Venezia) conseguenza della mancata tempestiva rappresentazione da parte dell’Avv. [RICORRENTE], nel corso dell’udienza del 5 giugno 2009 in sede di rinvio del dibattimento, della già avvenuta fissazione dell’udienza in tale giorno da parte del Tribunale di Pordenone anche per la eventuale discussione, così obbligando il Tribunale di Pordenone, per la prossima scadenza del termine di legge per la custodia cautelare, alla nomina quale sostituto ex art. 97 c. 4 c.p.p. dell’avv. [CAIO], al quale veniva assegnato un differimento di due ore quale termine alla difesa, e per non aver adempiuto all’obbligo di tutelare i diritti del proprio assistito [TIZIO], imputato di numerosi e gravi reati di cui agli artt. 348 c.p., 61 nr. 2 c.p., 582 c.p., 585 c.p., in relazione agli artt. 576 c.p. e 61 nr. 2 c.p., 640 c.p., 609 c.p. nel modo migliore possibile, così creando grave nocumento per la difesa dello stesso.*

In Pordenone il 19 giugno 2009”.

Il procedimento n. 171/2010, promosso *ex officio* dal COA e connesso al primo, origina dalla nota 27 aprile 2010, pervenuta al COA stesso da parte della Cancelleria della III[^] Sezione Penale della Corte di Cassazione, avente ad oggetto i fatti contenuti nel seguente capo di incolpazione:

Nel procedimento n. 171/2010 R.D.P.: *“violazione degli artt. 6 (Dovere di lealtà e correttezza) e dell’art. 14 (Dovere di verità) del Codice Deontologico per aver quale incolpato nel procedimento disciplinare nr. [OMISSIS]/2010 R.P.D., nel quale era stata fissata per il dibattimento l’udienza del 14.04.2010, presentato istanza di rinvio, sostenendo la sussistenza del legittimo impedimento, con il fatto di trovarsi impegnato in pari data a difendere il sig. [SEMPRONIO] avanti alla III[^] Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione come da decreto che allegava, mentre, come da verbale di udienza della III[^]*

Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione d.d. 14.04.2010 l'avv. [RICORRENTE] non si è presentato per la discussione del ricorso, così violando l'art. 14 del Cod. Deont. avendo ottenuto il rinvio ad altra udienza del procedimento disciplinare nel quale era coinvolto, giustificando tale richiesta di rinvio con una situazione non vera (necessaria sua presenza in sede di discussione del ricorso proposto dal [SEMPRONIO] avanti alla III^a Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione).

In Pordenone, 30.03.2010 – 14.04.2010”.

Il procedimento n. 175/2011 muove da un esposto del 24 maggio 2010, a firma della Sig.ra [MEVIA], ove venivano lamentati i fatti trasfusi nel seguente capo di incolpazione:

Procedimento n. 175/2011 R.D.P.: *“per aver inviato, in violazione dell'art. 11 “Dovere di Difesa” Cod. Deont., dopo aver assunto la difesa di [MEVIA], pur sapendo che la stessa era stata ammessa al patrocinio a spese dello stato e dopo aver predisposto l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado nel proc. pen. nr. [OMISSIS]/04 RG NR, alla propria assistita, un SMS del seguente tenore “se tu cominciassi a pagarmi sarei più contento di buttare le ore per te”; nonché della violazione dell'art. 38 “Inadempimento al mandato” Cod. Deont. per aver proposto appello per la parte civile nel giudizio nr. [OMISSIS]/2005 RG.N.R. solo per le statuizioni penali della sentenza, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'art. 577 c.p.p. ad opera dell'art. 9 L. 46/2006 con conseguente dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di Treviso e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese legali sostenute dagli imputati, così arrecando danno alla propria assistita.*

Fatti avvenuti in Treviso in data 31.12.2008 (data dei motivi di appello) ed in data 25.11.2009 (data della scadenza)”.

Infine, il procedimento n. 186/2013 deriva dalla segnalazione pervenuta il 23 aprile 2012 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone relativa ai fatti trasfusi nel seguente capo di incolpazione:

Procedimento n. 186/2013 R.D.P.: *“violazione dell'art. 48 (minaccia di azioni alla controparte) e degli artt. 17 (informazioni sull'attività professionale) e 17 bis (modalità dell'informazione) del Codice deontologico forense: a) per aver utilizzato nella comunicazione in data 21.08.2011 indirizzata alla sig.ra [TIZIA], al fine di ottenere dalla stessa la remissione di una querela nei confronti del proprio cliente, espressioni e toni intimidatori, sproporzionati e vessatori del seguente tenore “Io personalmente auspico che i rapporti fra voi vadano rasserenandosi con una remissione di querela e non Le nascondo che, invece, qualora ella non volesse addivenire a questa proposta di pacificazione, come legale sarò costretto indicare al mio assistito la via di una dura difesa, che potrebbe celare, a questo punto, aspetti non gradevoli per Ella, che lo ha querelato, mettendolo nella posizione di doverLa attaccare per difendersi dalle Sue accuse”. b) per aver utilizzato nella*

lettera di presentazione del proprio studio legale, allegata alla comunicazione di cui sopra, forme e modalità elogiative riassunte nell'espressione "Uno studio legale che è quindi uno degli studi di maggiore esperienza della città, nonché di più antica costituzione" ed ancora "Dal sito internet dello Studio è possibile leggere e scaricare i numerosi attestati professionali dell'avvocato [RICORRENTE] e la corposa rassegna-stampa dei processi sostenuti e vinti dal titolare in questi anni" ed infine "Lo studio legale è in grado di offrire assistenza legale su tutto il territorio nazionale a prezzi competitivi e con la garanzia di una professionalità e qualità del servizio giustamente nota ed attestata. Lasciatecelo dire francamente". c) per non aver indicato nella medesima lettera di presentazione il Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

In Pordenone nel mese di agosto 2011".

Veniva deliberata l'apertura dei procedimenti disciplinari ed, in ciascuno di essi, il COA provvedeva, in considerazione delle eccezioni in rito dell'incolpato, al rinnovo della notifica, tanto della comunicazione della delibera di apertura, quanto della citazione a giudizio.

Veniva così fissata, per ciascuno dei procedimenti, l'udienza del 14 novembre 2013, nella quale veniva disposta la riunione dei procedimenti stessi, recanti i nn. 165/2010, n. 171/2010, n. 175/2011 e n. 186/2013

Respinte, nella suddetta udienza, le istanze di ricusazione e le preliminari eccezioni di nullità, di cui alla memoria del 13 novembre 2013 dell'incolpato, esperita l'istruttoria con acquisizioni documentali e l'escussione di testi, dopo alcuni rinvii per legittimo impedimento a richiesta dell'incolpato, all'udienza del 16 dicembre 2014, il COA, ritenuta la colpevolezza dell'Avv. [RICORRENTE], comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattro.

Avverso la decisione ricorre l'Avv. [RICORRENTE], sottoscrivendo personalmente il ricorso -mentre non si rinviene la procura conferita in via specifica per il ricorso al Difensore Avv. [OMISSIS]- con i vari motivi in seguito oggetto di disamina, alcuni inerenti profili generali di nullità, altri inerenti la mancata e/o infondata motivazione dei singoli procedimenti disciplinari riuniti.

Il ricorrente conclude chiedendo, in via preliminare, la riunione dei vari procedimenti pendenti, nel merito l'annullamento della decisione, in subordine, la riduzione della sanzione a quella dall'ammonimento e, sempre in subordine, la riapertura dell'istruzione.

Da ultimo, con memoria del 16 ottobre 2018, il ricorrente ha eccepito ulteriormente la prescrizione degli illeciti e ribadito l'eccezione di nullità della decisione stante la pretesa abrogazione delle norme punitive applicate.

DIRITTO

In via preliminare, in ordine alla chiesta riunione con altro procedimento pendente nei confronti del ricorrente, ritenuto che la riunione stessa non è certo obbligatoria ma rimessa

alla prudente discrezionalità del Giudice, il Collegio ritiene di non disporla, non potendone, nel caso concreto, derivare vantaggio alcuno in termini di celerità ed economia del giudizio. Sempre preliminarmente, osserva il Collegio come vada esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare, rilevabile anche *ex officio*, sollevata dal ricorrente nella memoria aggiuntiva del 16 ottobre 2018.

Nel giudizio in oggetto, trova certamente applicazione il regime in vigore all'epoca della contestazione degli illeciti, costituito dall'art. 51 del Regio Decreto n. 1578/1933, secondo cui *"L'azione disciplinare si prescrive in 5 anni"*.

Per il principio di irretroattività della legge, non si applicano invece le nuove norme in tema di prescrizione, data la loro fonte legale e non deontologica (a conforto, Cass. Sez. Unite 16 aprile 2018, n. 9558).

Quanto al funzionamento dell'istituto, vale richiamare la Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. 23364/2015), condivisa da questo Collegio, secondo cui *"[...] mentre nella fase amministrativa del procedimento disciplinare, svolta dinanzi al COA, costituiscono valido atto di interruzione della prescrizione l'atto di apertura del procedimento disciplinare e tutti gli atti procedurali di natura propulsiva o probatoria [...], di modo che, ai sensi dell'art. 2945 cod. civ., comma 1, dal momento della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, nella fase giurisdizionale avanti al CNF opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto dell'art. 2945 cod. civ., comma 2, ed art. 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive all'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza"*.

Per quel che qui rileva, osserva il Collegio come, ritenuto quindi applicabile il regime della prescrizione anteriore descritto, nel caso concreto il termine di prescrizione sia stato interrotto in ciascuno dei procedimenti riuniti dalla delibera di apertura di ciascuno di essi ed ancora dalla citazione in giudizio regolarmente notificata e, peraltro, rinnovata nel corso del processo.

I suddetti atti interruttivi saranno più avanti indicati

Nessuna prescrizione è pertanto maturata e l'eccezione deve rigettarsi.

Quanto al merito, i motivi di ricorso sub nn. da 1 a 5 possono congiuntamente esser trattati, essendo tra loro connessi, afferendo al canone generale della capacità, imparzialità e terzietà del COA decidente.

Con gli stessi, il ricorrente, nell'ordine, lamenta:

1. mancato accoglimento delle plurime istanze di ricusazione, asseritamente non motivato;
2. violazione dell'obbligo di trasmissione al COA distrettuale per la decisione sulla proposta ricusazione;

3. violazione del dovere di astensione del Giudice ricusato dal prendere decisione in ordine alla propria ricusazione;
4. incompatibilità ambientale, ritenendo il ricorrente, di esser "*in credito*" nei confronti del COA per asseriti danni procurati da una pregressa comminata sanzione sospensiva, poi annullata;
5. incompatibilità ambientale per uso illecito delle aule giudiziarie per la celebrazione del processo disciplinare: secondo il ricorrente il COA avrebbe in uso solo i locali adibiti ad Ufficio e non anche le aule giudiziarie. Peraltro, per l'intelligenza del motivo, il ricorrente rinvia alla lettura del proprio libro, intitolato "[OMISSIS]", del quale raffigura la copertina e che invita ad acquistare "*con generosità*".

I suddetti motivi di ricorso sono infondati.

Osserva infatti il Collegio, invero, come risultano depositati, in data 13 novembre 2013, in vista dell'udienza del successivo 14 novembre, numerose istanze di ricusazione, afferenti, alcune, all'intero COA di Pordenone, ed altre ai singoli Consiglieri, da ritenersi tardive e, come tali, inammissibili, essendo il termine previsto dall'art. 51 c.p.c. di natura perentoria.

Parimenti tardiva appare l'ulteriore istanza depositata il 18 novembre 2014, nonché quelle depositate il 10 dicembre 2014 ed il 21 gennaio 2014, da ritenersi inammissibili riguardando l'intero COA e, di fatto, tutti i suoi componenti, compresi quelli come gli Avvocati [OMISSIS] e [OMISSIS], che nemmeno facevano parte del Collegio.

Ciò posto, e ferma tale inammissibilità, va anche osservato come, in ogni caso, la ricusazione sia infondata.

Nel caso di specie, appare evidente la volontà del ricorrente di ricusare l'intero COA e, comunque, tutti i suoi componenti, senza tuttavia alcuna specificazione dei motivi personali, chiedendo la rimessione del procedimento disciplinare al Consiglio Distrettuale di Trieste, peraltro sostenendo sussistere un rapporto di credito/debito tra il COA ed il ricorrente, creditore potenziale via risarcitoria per il preteso danno derivatogli da una sanzione sospensiva inflitta dal COA, in parte scontata e poi annullata.

In generale, va ricordato come i casi di astensione obbligatoria del Giudice, ai quali corrisponde la facoltà di ricusazione ad iniziativa delle parti, siano stabiliti con enumerazione tassativa dall'art. 51 c.p.c., applicabile alla fattispecie, e come i casi stessi siano di stretta interpretazione.

Ciò premesso, ritiene questo Collegio di escludere intanto la configurabilità di un credito che derivi dall'esercizio della funzione giurisdizionale deontologica del COA, rilevando tanto più come, in realtà, nessuna azione risarcitoria peraltro risulti esser stata esercitata dal ricorrente contro il COA.

Ritiene ancora il Collegio che vada senz'altro confermata, con effetto dirimente, la regola della inammissibilità della ricusazione dell'intero Collegio ovvero di tutti i suoi componenti.

Del tutto correttamente il COA, pertanto, ebbe con il provvedimento separato allegato al verbale della seduta disciplinare del 16 dicembre 2014, a ritenere irricevibile l'istanza di ricusazione di tutti i componenti del Collegio e del Collegio stesso.

Si veda, in tema di ricusazione dell'intero collegio giudicante, Cass. Sezioni Unite n. 19526 del 23 luglio 2018, a mente della quale *“E' inammissibile l'istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del Collegio giudicante, perché l'istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l'imparzialità dei singoli componenti del Collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l'idoneità a decidere”*.

Nello stesso senso, Cassazione Civile, Sez. Unite 24966 del 2017, nonché CNF Pres. Mascherin, Rel. De Michele, sentenza del 20 marzo 2018, n. 18, e CNF Pres. f.f. Picchioni, Rel. Allorio, sentenza del 27 luglio 2018, n. 85.

Tale giurisprudenza domestica, tra l'altro, evidenzia la necessità che nel non probabile caso di sospetto di imparzialità di tutti i componenti del Collegio, occorra allegare per ciascuno di essi specifiche cause di ricusazione.

La conferma della legittimità della ritenuta inammissibilità della ricusazione dell'intero COA consente di ritenere implicitamente disattesi, siccome infondati, gli ulteriori connessi mezzi di ricorso, tutti afferenti la capacità del COA decidente.

Con il sesto motivo del ricorso, il ricorrente ha eccepito la nullità per omessa notificazione dell'apertura di ciascuno dei procedimenti disciplinari: secondo il ricorrente stesso, il COA avrebbe errato nell'omettere tale notifica e procedere direttamente alla notifica del decreto di citazione a giudizio.

Il motivo è infondato anche in fatto, risultando infatti *ex actis* come il COA di Pordenone abbia invece provveduto per ciascuno dei procedimenti alle necessarie comunicazioni, di seguito specificate, idonee a rendere edotto l'incolpato dei fatti rispettivamente addebitatigli: In particolare, quanto al procedimento n. 165/2010, risultano notificati 1) l'atto denominato *comunicazione di procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 47 Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37* in data 8 febbraio 2010; 2) atto di citazione in rinnovazione dell'11 luglio 2012, notificato per compiuta giacenza; 3) ed infine, atto di citazione dell'1 ottobre 2013, notificato il 4 ottobre 2013 in vista dell'udienza del 14 novembre 2013.

Quanto al procedimento n. 171/2010, risultano notificati 1) l'atto denominato *comunicazione di procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 47 Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37* del 1 settembre 2010, notificato il 4 ottobre 2010; 2) rinnovo dell'atto di citazione dell'1 ottobre 2013, regolarmente notificato il 9 ottobre 2013 in vista dell'udienza del 14 novembre 2013.

Per quanto concerne il procedimento n. 175/2011, risultano notificati 1) l'atto denominato *comunicazione di procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 47 Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37* del 4 febbraio 2011, notificato a mezzo posta in data 21 febbraio 2011; 2)

ulteriore atto del 28 maggio 2012, notificato il 15 giugno 2012; 3) ed infine, atto di citazione dell'1 ottobre 2013, in vista dell'udienza del 14 novembre 2013, regolarmente notificato il 9 ottobre 2013 a mezzo posta.

Ed infine, quanto al procedimento n. 186/2013, risultano notificati: l'atto denominato *comunicazione di procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 47 Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37*" del 10 luglio 2013, notificato il 31 luglio 2010 a mezzo posta; 2) l'atto di citazione del 2 ottobre 2013, in vista dell'udienza del 14 novembre 2013, notificato a mani proprie il 4 ottobre 2013.

Va da sé come tali atti concretino, tra l'altro, altrettanti eventi interruttivi del termine di prescrizione.

Sul punto *vide supra* quanto argomentato nel capo relativo alla prescrizione.

Ciò premesso, va comunque ricordato come costante sia la giurisprudenza nel ritenere legittima la decisione del COA anche nella ipotesi di omessa comunicazione di apertura del procedimento disciplinare –circostanza che in concreto non ricorre- qualora l'incolpato ne abbia comunque avuto conoscenza anche mediante la citazione in giudizio ed abbia potuto perciò compiere tutti gli atti previsti a garanzia del proprio diritto di difesa.

A conferma, si veda CNF Pres. f.f. Picchioni, Rel. Siotto, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408: *"Il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l'unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l'omessa comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità dello stesso qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall'ordinamento a garanzia del diritto di difesa"*: conformi, *ex multis*, CNF 327/2016, CNF 138/2015, CNF 38/2014.

Con il motivo sub n. 7, il ricorrente lamenta la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa per omesso rinvio della seduta di discussione per duplice impedimento dell'incolpato e del suo Difensore, assumendosi la violazione dell'art. 24 della Costituzione, nonché del regolamento interno procedurale del COA, nonché ancora di una pretesa *"prassi tenuta in tutto il procedimento"*, dato che il COA, in precedenza, aveva accolto, ritenendo però sussistente il legittimo impedimento, le pregresse istanze di rinvio.

Il motivo è infondato, lamentando il ricorrente, nella sostanza, la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa per mancato rinvio dell'udienza di discussione per il preteso legittimo impedimento dell'incolpato e del Difensore nominato.

Emerge, però, dagli atti come l'incolpato, avuta cognizione specifica del capo di incolpazione e così posto certamente nella condizione di poter difendersi, non abbia comprovato adeguatamente alcun impedimento di carattere assoluto, data la rilevata, da parte del COA, non concomitanza effettiva degli impegni peraltro non documentati in copia conforme, e non

rilevando neppure l'assenza del Difensore attesa la notoria natura amministrativa e non giurisdizionale delle funzioni esercitate nel procedimento disciplinare dai COA.

Parimenti infondato appare il motivo sub n. 8, con il quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per incompatibilità del Consigliere relatore, essendo già, lo stesso, alla data della decisione, nominato componente del CDD.

Sibbene l'art. 28 comma 10 della nuova Legge Professionale preveda la incompatibilità della carica di consigliere con quella di membro del CDD, osserva il Collegio come i Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD) si siano insediati soltanto a far tempo dall'1 gennaio 2015, per cui nessuna incompatibilità poteva ravvisarsi all'epoca della celebrazione del procedimento disciplinare a carico del ricorrente.

Il motivo va, pertanto, rigettato.

Con il motivo sub n. 9, lamenta il ricorrente la nullità per tardività del deposito della sentenza e sottoscrizione della stessa da parte del Presidente del COA, già cessato dalle funzioni: il ricorrente eccepisce come la sentenza sia stata depositata dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2014, di proroga delle funzioni disciplinari dei COA.

Il motivo è infondato.

Osserva infatti il Collegio: la disposizione transitoria dell'art. 65 della Lex 247/2012 ha prorogato espressamente i COA in carica, e le relative funzioni, fino al 31 dicembre 2014, garantendo, con ciò, la continuità di funzionamento dell'ordinamento forense (cfr CNF Pres. Mascherin, Rel. Sica, sentenza 30 dicembre 2015, n. 242).

Non v'è dubbio, pertanto, che il COA territoriale fosse all'epoca della celebrazione e definizione del procedimento *de quo* titolare della funzione disciplinare esercitata.

D'altro canto, è certo come il termine previsto per il deposito della decisione sia meramente ordinatorio.

A conforto, *ex multis*, CNF Pres. f.f. Logrieco, Rel. De Michele, sentenza 21 giugno 2018, n. 70, a mente della quale *"Il termine quindicinale per il deposito e la notifica della deliberazione, stabilito dagli artt. 37 e 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione temporis applicabili), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella di deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione"* (idem, CNF 218/2017).

Anche tale eccezione di nullità è infondata e va, pertanto, rigettata.

Con il mezzo di ricorso sub n. 10, il ricorrente lamenta la nullità per omessa riunione obbligatoria con altro procedimento avanti il COA di Pordenone, il n. 194/2014 R.G.

Anche tale motivo, infondato, deve rigettarsi, non conseguendo alcuna nullità della decisione dalla mancata riunione di procedimenti pendenti nei confronti dell'incolpato, trattandosi,

peraltro, di valutazione discrezionale e non obbligatoria del Decidente, la cui finalità è solo quella di garantire economicità e celerità dei giudizi.

A conforto, si veda CNF Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin, sentenza 7 marzo 2016, n. 28, secondo cui *“Rientra nella discrezionalità del Consiglio territoriale disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa”*.

Nello stesso senso, CNF nn. 206/2015, 107/20136, 52/2013, 4/2013, 4/2012 e 148/2008.

Con ulteriore motivo, il ricorrente ha eccepito la nullità del capo di accusa per mancanza di indicazione delle norme asseritamente violate.

Il motivo è del tutto infondato.

Il COA ha contestato, per ciascuno dei procedimenti, i canoni violati e ha comunque chiaramente indicato i fatti oggetto della contestazione.

Orbene, va ritenuto in generale come nessuna nullità possa conseguire, neppure nel caso di mancata od errata indicazione delle norme deontologiche violate, tutte le volte in cui l'incolpato sia stato posto nelle condizioni di conoscere in concreto la chiara contestazione dei fatti addebitati.

Si veda, tra le tante, CNF Pres. f.f. Salazar, Rel. Tinelli, sentenza 14 settembre 2015 n. 150.

Va pure osservato come neppure abbia fondamento l'eccezione di nullità della decisione per l'avvenuta abrogazione delle norme deontologiche contestate ad opera del nuovo Codice.

Osserva il Collegio come, per il principio *tempus regit actum*, risultino applicabili le norme *ratione temporis* vigenti, mentre, per il concorrente principio del *favor rei*, in virtù della norma transitoria dell'art. 65, comma 5, del nuovo Codice, le nuove norme deontologiche si applicano se più favorevoli all'incolpato.

Nel caso di specie si applicano, pertanto, le norme del nuovo Codice (e le sanzioni ivi previste, ove più favorevoli) che, peraltro, hanno analogo tenore a quelle previgenti.

Quanto al rilievo circa la pretesa assenza di tipicità dell'illecito contestato, osserva il Collegio come, ancor prima della novella dell'art. 20 del Codice Deontologico in tema di responsabilità disciplinare, introdotta con delibera del CNF 23 febbraio 2018, pubblicata in G.U. serie Generale 13 aprile 2018, n. 86, la Giurisprudenza domestica (in particolare, CNF Pres. Mascherin, Rel. Picchioni sentenza 18 settembre 2015, n. 137) e poi numerose altre, ha chiarito come il nuovo sistema deontologico risulta di tipo misto, non tipico, ma improntato solo tendenzialmente alla tipicità e, quindi, governato dall'insieme delle norme primarie (art. 3 comma 3, 17 comma 1 e 51 comma 1 della Lex 247/2012) e secondarie (art. 4, comma 2, 20 e 21 del Codice Deontologico), che dettano principi utili per circoscrivere il perimetro ordinamentale all'interno del quale deve esser ricostruito l'illecito disciplinare non tipizzato.

In tema di sanzionabilità del c.d. illecito atipico si veda anche CNF sentenza 22 novembre 2018, n. 141, Pres. f.f. Logrieco, Relatore lacona.

Il motivo deve quindi rigettarsi, siccome inconsistente.

Quanto ai motivi di impugnazione inerenti le singole accuse disciplinari, osserva il Collegio.

A) In merito al procedimento n. 165/2010.

Il ricorrente lamenta la mancata e/o errata indicazione delle norme asseritamente violate, e, nel merito, l'inesistenza dell'addebito, derivato, a dire del ricorrente stesso, da *"un esposto insensato"* -e frutto di *"livore personale del Giudice"*, definito *"pessimo Magistrato"*- accolto dai *"suoi yes men del locale Consiglio dell'Ordine per ricavarne vantaggi professionali intuibili [...]"*.

Secondo il ricorrente, nessun illecito potrebbe ravvisarsi nella propria condotta, ricorrendo una ipotesi di documentato legittimo impedimento professionale che giustificava l'istanza di rinvio rivolta al Tribunale di Pordenone, che, piuttosto, *"avrebbe dovuto comunicare con anticipo la sua volontà di diniego"*.

Lamenta, infine, il ricorrente la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

Osserva il Collegio.

Quanto alla mancata e/o errata indicazione delle norme, la censura appare inconsistente, tanto perchè risultano invero contestati gli articoli 6 (doveri di lealtà e correttezza) ed 11 (dovere di difesa) –oggi trasfusi negli articoli 9, 19 e 11 del nuovo Codice Deontologico- quanto perché, in ogni caso, nessuna nullità può ravvisarsi allorchè l'incolpato sia stato reso edotto, comunque, del fatto contestato e posto nella condizione di difendersi.

Ed infatti, al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato, necessario e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo, la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa: cfr. CNF Pres. f.f Salazar, Rel. Tinelli, sentenza 24 settembre 2015, n. 150.

Parimenti nessuna nullità potrebbe derivare dalla mancata o insufficiente motivazione -circostanza che, tuttavia, non ricorre- potendo bene il CNF, Giudice di merito e legittimità, occorrendo, integrare la motivazione stessa.

Infine, quanto al merito, la decisione appare corretta e condivisa da questo Collegio, fondata sulle risultanze degli atti ed in particolare sorretta dal contenuto del verbale di udienza del 19 giugno 2009 avanti il Tribunale di Pordenone.

Dallo stesso risulta comprovata l'assenza colpevole dell'Avv. [RICORRENTE], Difensore di fiducia del tale [TIZIO], ed il conseguente inadempimento al mandato, per come emerge anche dal provvedimento pure in atti di diniego del rinvio ad opera del Tribunale di Venezia

del 16 giugno 2009, ove si censura la mancata tempestiva rappresentazione al Tribunale stesso della ben risaputa concomitante udienza avanti il Tribunale di Pordenone, in processo peraltro prioritario, con imputato detenuto e nell'imminenza della scadenza dei termini di custodia cautelare.

Osserva inoltre il Collegio come neppure vero in fatto sia che il Tribunale di Pordenone abbia tardivamente provveduto sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento, considerato che la stessa venne presentata appena due giorni prima dell'udienza.

Senza dire, ancora, che ben avrebbe potuto il ricorrente nominare un sostituto d'udienza in uno dei concomitanti processi quale scelta tecnica del Difensore discrezionale e non sindacabile, quindi neppure censurabile dal soggetto patrocinato (Cass. Pen, Sez. III, sentenza 8 marzo 2018, n. 31377).

I motivi di ricorso devono pertanto rigettarsi.

B) In merito al procedimento n. 171/2010.

Il ricorrente lamenta nel merito l'ingiustizia della decisione del COA territoriale con riferimento al suddetto procedimento sub n. 171/2010, ove veniva contestato, siccome contrario ai canoni di lealtà, correttezza e dovere di verità, aver chiesto ed ottenuto il rinvio della discussione del procedimento disciplinare n. 165/2010 per legittimo concomitante impegno professionale, rilevatosi strumentale e nei fatti disatteso.

Il capo di incolpazione è stato *supra* integralmente riportato.

In particolare lamenta il ricorrente il difetto di giurisdizione del COA, non afferendo la condotta censurata all'attività professionale, ma a quella di "*incolpato disciplinare*".

Superata la doglianza ripetuta, relativa alla mancata contestazione delle norme violate, già rigettata per palese inconsistenza, osserva il Collegio come la decisione del COA territoriale sia correttamente motivata con il sufficiente richiamo documentale al verbale di udienza avanti la Corte di Cassazione ove risulta l'assenza del ricorrente e del suo assistito.

Osserva ancora il Collegio come, pur senza prescindere dall'affermazione del rilievo deontologico sinanco dei comportamenti della vita privata, ove ne risulti compromessa la reputazione e l'immagine della professione, l'illecito contestato concerne invero l'attività dell'Avvocato ed il suo rapporto con le Istituzioni e gli Organi disciplinari.

Nel caso di specie, il ricorrente ha di sicuro violato, con l'uso strumentale dell'istanza di rinvio, abusato anche nel corso dell'intero procedimento, i doveri di lealtà e correttezza verso le Istituzioni forensi, oggi contemplati dall'art. 19 Codice Deontologico, e sanzionati, nell'attuale e già richiamato sistema misto, solo tendenzialmente ispirato alla tipicità, a norma degli artt. 21 e 22 del Codice Deontologico stesso, adeguando la sanzione alla gravità del fatto ed al comportamento complessivo dell'incolpato.

I mezzi di gravame suddetti devono pertanto rigettarsi.

C) In merito al procedimento n. 175/2011.

Il ricorrente censura, poi, la decisione del COA relativa al sub procedimento riunito recante il n. 175/2011 per il capo di incolpazione *supra* riportato in fatto.

Al di là del *nomen iuris*, con il suddetto capo di incolpazione è stato contestato, chiaramente, all'incolpato di aver chiesto somme all'assistito ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e di aver interposto atto di appello, poi dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese, per la parte civile solo per le statuizioni penali della sentenza, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'art. 577 c.p.p. ad opera dell'art. 9 Lex 46/2006.

In ordine a tali fatti, l'incolpato, posto di certo nelle condizioni di difendersi, si è piuttosto limitato a ricusare il COA ed a chiedere molteplici rinvii.

Con il mezzo di ricorso proposto, il ricorrente muove censure che, lungi dal riguardare il profilo deontologico del negligente grave comportamento, provano ad affermare la legittimità dell'appello –che alla fine, però, contraddicendosi, il ricorrente nega finanche di aver redatto- attraverso una serie di arresti giurisprudenziali risalenti e del tutto inconferenti.

Basti dire come il ricorrente, con una digressione evidente, si dilunghi sulla ammissibilità della impugnazione della parte civile ex art. 576 c.p.p.. laddove l'impugnazione dichiarata inammissibile è quella della persona offesa ex art. 577 c.p.p.

In definitiva, il ricorrente nega l'evidenza dell'avvenuta abrogazione dell'art. 577 c.p.p. a far data dal 2006.

Le stesse censure sono pertanto del tutto infondate.

Il comportamento contestato deve quindi qualificarsi ad opera di questo Collegio -.Giudice di merito e di legittimità con pacifico potere di modificare e/o integrare la decisione- come grave violazione non solo del dovere di adempimento, ma anche del dovere di diligenza e competenza.

Particolarmente grave appare, infatti, il tenore della decisione del Giudice nel processo n. [OMISSIS]/05 RGNR e [OMISSIS]/09 R.G. Appello, sulla quale il COA -unitamente alla deposizione del teste esponente- ha ritenuto di fondare il proprio convincimento di colpevolezza che non può che essere confermato per l'evidente gravità del comportamento, peraltro implicitamente ammesso.

Le suddette doglianze vanno, pertanto, rigettate.

D) In merito al procedimento n. 186/2013 R.G.

Infine, il ricorrente contesta nel merito la decisione del COA di Pordenone in ordine al sub procedimento n. 186/2013, nel quale sono contestate le violazioni degli artt. 48 (oggi 65), 17 e 17 bis (oggi 17 e 35 del nuovo Codice Deontologico).

I motivi di doglianza sono tuttavia inammissibili per mancanza assoluta di specificità, e mancando pure la negazione del rilievo deontologico dei fatti, peraltro ammessi, e ciò ne preclude ogni valutazione di merito.

Vale comunque rilevare come il COA abbia fondato il proprio convincimento sul tenore dei documenti in atti, cioè la missiva del 21 agosto 2011, con relativo allegato, inviata dal ricorrente alla controparte, i cui toni sono per lo meno impropri, essendo esclusivamente diretta ad intimidire la controparte stessa, prefigurando conseguenze nefaste, peraltro giuridicamente infondate od improbabili (CNF Pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa, sentenza 22 dicembre 2017, n. 221), pur non potendo ravvisarsi, invero, vere e proprie minacce di azioni sproporzionate e vessatorie.

Tuttavia, vale, da solo, a confermare il giudizio di colpevolezza, la contestata e perpetrata violazione degli obblighi oggi contemplati dall'art. 17 e, soprattutto, 35 del nuovo Codice Deontologico, che impongono non solo la correttezza delle informazioni sulla propria attività professionale, ma vietano l'uso di espressioni suggestive, ed impongono di indicare l'ordine di appartenenza e, comunque, impongono il rispetto di dignità e decoro.

Osserva come il Collegio, in tema di limiti deontologici alla informazione sull'attività professionale, come il nuovo Codice deontologico comunque non consenta una pubblicità indiscriminata ed elogiativa, come nel caso di specie, intrinsecamente comparativa, in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria perché incompatibile con la dignità ed il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell'affidamento della collettività: cfr. CNF Pres. f.f. Picchioni, Rel. Savi, sentenza 18 dicembre 2017, n. 208.

Principi in concreto tutti disattesi dal ricorrente.

Infine, il ricorrente stesso ha chiesto, in via subordinata, la riduzione della sanzione comminata a quella dell'ammonimento.

Ritiene questo Collegio di dover piuttosto confermare la sanzione inflitta, cioè quella della sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattro.

Osserva infatti il Collegio stesso come i fatti addebitati, che il ricorrente non ha neppure adeguatamente contestato e per i quali non ha mostrato alcuna resipiscenza, siano gravi e ripetuti, nonché pregiudizievoli per la parte assistita e per il prestigio dell'Avvocatura.

Inducono a tale diniego anche il numero e la particolare gravità dei precedenti disciplinari e le ripetute sospensioni inflitte risultanti dal fascicolo.

Inoltre, l'uso reiterato e spregiudicato nel ricorso di espressioni offensive verso l'intero Ordine Forense e la Magistratura, denota spregio verso le Istituzioni e costituisce ulteriore grave comportamento la cui valutazione disciplinare va rimessa al COA di appartenenza cui andrà comunicata la presente sentenza.

La sanzione, comunque unica e che tiene conto del suddetto grave comportamento complessivo, è coerente con il quadro sanzionatorio del nuovo Codice Deontologico.

Trattasi di contestazioni disciplinari in violazione dei fondamentali canoni richiamati -lealtà e correttezza, dovere di verità, dovere di difesa, inadempimento al mandato, minaccia di

azioni alla controparte, richiesta di compenso alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nonché informazioni sull'attività professionale,- talune di natura atipica, ma non per questo non perseguibili, meritando l'applicazione della sanzione più adeguata tra quelle previste dall'art. 22 del nuovo Codice Deontologico, con il solo limite della *reformatio in peius*.

Conferma, quindi, anche *quoad poenam*, la decisione impugnata.

P.Q.M.

visti gli artt. 38, 40 e 44 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, e gli artt. 59 e segg. del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio, rigetta il ricorso.

Dispone la comunicazione della decisione al Consiglio territoriale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2019 ;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 Novembre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria